



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494671 - 496754

F +39 0461 493690

pec [elettorale@pec.provincia.tn.it](mailto:elettorale@pec.provincia.tn.it)

@ [elettorale@provincia.tn.it](mailto:elettorale@provincia.tn.it)

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

### CIRCOLARE N. 7/ref

Ai Sindaci dei Comuni  
della provincia di Trento  
LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
Corso 3 Novembre, 11  
38122 TRENTO

Al Presidente  
della Corte d'Appello di Trento  
Largo Pigarelli, 2  
38122 TRENTO

S183/2021/1.6-2020-2/MR/SG

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto: Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento.**

- 1) **Decreti di nomina dei Presidenti di sezione e indicazioni per la formazione.**
- 2) **Nomina degli scrutatori, designazione del segretario e surrogazione dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione.**

Gli articoli 39 e seguenti della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*), applicabile anche al referendum, regolano anche mediante rinvio alla normativa nazionale la composizione degli uffici elettorali di sezione. Al riguardo si forniscono le indicazioni che seguono.

#### 1) Decreti di nomina dei Presidenti di sezione e indicazioni per la formazione.

In base all'art. 41 della legge elettorale provinciale il Presidente della Corte d'Appello nomina i Presidenti di seggio elettorale. I relativi decreti di nomina verranno inviati direttamente ai Comuni a cura dei competenti uffici giudiziari.

Si rammenta che i decreti dovranno essere notificati ai nominati alla carica di Presidente di seggio **entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione**, a norma del citato articolo 41 della legge elettorale provinciale.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224

Ai Presidenti dovrà inoltre essere consegnata, anche per l'uso dei componenti del relativo seggio, copia delle pubblicazioni n. 1 e n. 2 che sono state recentemente recapitate a tutti i Comuni a cura dello scrivente Servizio.

Un'ulteriore copia delle predette pubblicazioni sarà, comunque, contenuta nel "bustone" per il seggio che sarà consegnato al Presidente nel pomeriggio del sabato precedente la votazione.

Per quanto riguarda la formazione, è pubblicato sul sito istituzionale dedicato alle elezioni ([elezioni.provincia.tn.it](http://elezioni.provincia.tn.it)) un apposito documento informativo con le principali indicazioni per i Presidenti e per l'intero ufficio elettorale di sezione.

Resta inteso che lo scrivente ufficio rimane disponibile a fornire le ulteriori informazioni utili a svolgere in maniera adeguata questo delicato compito.

## **2) Nomina degli scrutatori, designazione del segretario e surrogazione dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione.**

Tra gli adempimenti demandati agli organi comunali rilevano, in particolare, la surrogazione dei Presidenti di seggio assenti (art. 41 della legge elettorale provinciale) e la nomina degli scrutatori e del segretario (artt. 42 e 43 della legge elettorale provinciale).

### **2.1) Surrogazione dei Presidenti di seggio**

L'art. 41 della legge provinciale n. 2 del 2003 disciplina la nomina dei Presidenti di seggio prevedendo, al comma 3, il caso di surrogazione straordinaria per il sopraggiungere di circostanze tali da rendere impossibile quella normale; si tratta dei casi in cui, all'atto dell'insediamento dell'ufficio, non sia giunto in sede il Presidente nominato dal Presidente della Corte d'appello. In tale caso, la presidenza del seggio è assunta direttamente dal Sindaco o da un suo delegato scelto fra gli elettori del Comune.

A tal fine è opportuno che, con riferimento al numero delle sezioni del Comune ed alla loro dislocazione territoriale, le SS.LL. predispongano un elenco di persone idonee ad assumere le funzioni di Presidente di seggio per rendere possibile l'eventuale immediata surrogazione straordinaria del Presidente alle ore 6.00 del giorno di votazione, senza far ritardare le operazioni di insediamento del seggio e di apertura della votazione.

### **2.2) Nomina degli scrutatori**

Per ogni ufficio elettorale di sezione devono essere nominati **quattro scrutatori** (art. 39), oltre al Presidente di seggio (nominato dalla Corte di Appello) ed al segretario (scelto dal Presidente di seggio).

In ordine ai requisiti per la nomina a scrutatore, il citato articolo 42 della legge provinciale n. 2 del 2003 stabilisce che gli scrutatori devono essere individuati tra i nominativi compresi nell'apposito albo istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95; per essere incluso nell'albo è necessario essere elettore del Comune ed essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo. A tal proposito si richiama, altresì, l'articolo 43 della medesima legge provinciale n. 2 del 2003, che indica le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio.

**Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno** precedenti quello della votazione (**da mercoledì 1° settembre 2021 a lunedì 6 settembre 2021**), la Commissione elettorale comunale procede:

- a) alla nomina all'unanimità, tra i nominativi compresi nel relativo albo, del numero di scrutatori necessario per la costituzione del seggio (art. 42, commi 1 e 2);
- b) alla formazione all'unanimità di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel medesimo albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento. Qualora la successione degli scrutatori non sia determinata all'unanimità, per la formazione di questa graduatoria si procede mediante sorteggio;

- c) alla nomina all'unanimità di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero degli iscritti nell'albo fosse insufficiente.

A tal proposito, la disciplina vigente impone il rispetto di specifici vincoli formali e temporali. In particolare alla nomina degli scrutatori di cui alle precedenti lettere a) e c) nonché alla formazione della graduatoria di cui alla precedente lettera b) si provvede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e dei promotori del referendum, se designati.

A tale scopo le SS.LL., nel rispetto del termine sopra indicato, dovranno affiggere all'albo comunale - ivi compreso l'albo on line - e in altri luoghi pubblici il manifesto Mod. 4 consegnato direttamente ai Comuni.

Per tutte le nomine sopra indicate la Commissione elettorale comunale procede **all'unanimità**; solo qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione in esame vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano di età.

Le operazioni di nomina dovranno essere verbalizzate utilizzando il **Mod. 16**, una copia del quale sarà sollecitamente spedita allo scrivente Servizio. Per la nomina degli scrutatori dovrà inoltre essere compilato il **Mod. 18** che costituisce l'estratto del verbale da consegnare a ogni Presidente di seggio nel pomeriggio di sabato 25 settembre 2021, giorno precedente quello della votazione, mentre per la notifica della nomina a scrutatore potrà essere utilizzato il **Mod. 17**.

Effettuate le nomine, queste devono essere notificate agli interessati a mezzo di un ufficiale giudiziario o del messo comunale entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione (**sabato 11 settembre 2021**). Le predette modalità di notifica si giustificano in ragione della necessità di comprovare in maniera ufficiale la tempestività della consegna dell'atto di nomina, considerati l'obbligatorietà dell'ufficio disposta dall'articolo 44, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2003 e l'eventuale applicazione della sanzione penale prevista dall'articolo 108 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni nei confronti di chi rifiuti di assumere l'ufficio senza giustificato motivo o non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio.

Nell'eventualità che un grave impedimento non consenta la presenza alle operazioni elettorali dello scrutatore nominato, questi deve darne comunicazione al Sindaco entro quarantotto ore dalla notifica della nomina. Il Sindaco provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. Il provvedimento di nomina dei sostituti sarà notificato agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

## 2.2) Designazione del segretario

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2003 il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione è scelto dal Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per la nomina del segretario potrà essere utilizzato l'apposito modello (**Mod 18 bis**).

Tutti i citati modelli sono reperibili e scaricabili dal sito istituzionale della Provincia ([elezioni.provincia.tn.it](http://elezioni.provincia.tn.it)) nella sezione "*modelli per i Comuni*".

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).